

REGOLAMENTO INTERNO

Adottato nella seduta del Collegio dei Docenti del Corso in Teoria dei contratti, dei servizi e dei mercati in data 18 maggio 2023, con l'avvertenza che

- per quanto non espressamente menzionato nel presente Regolamento interno, vale quanto stabilito dalle vigenti normative nazionali di riferimento e dal Regolamento di Ateneo DR n. 706/2022;
- il riferimento a soggetti con il genere maschile è da considerarsi inclusivo della declinazione al femminile degli stessi.

Art. 1 Attività di formazione

L'attività di formazione di ciascun dottorando si articola nella frequenza del corso di dottorato e in attività di studio e ricerca e di tutorato e supporto alla didattica svolte sotto la guida di tutor e co-tutor, in conformità al progetto formativo indicato dal Collegio dei docenti e in un soggiorno di studio e ricerca all'estero ai sensi dell'art. 2.

Per lo svolgimento dell'attività di tutorato e supporto alla didattica il Collegio dei docenti rilascia nulla osta ai sensi dell'art. 13 del Regolamento generale di Ateneo alla prima riunione dopo l'iscrizione del dottorando e poi ogni anno congiuntamente all'ammissione all'anno successivo di corso.

Il dottorando, previo nulla osta del collegio, può svolgere attività di didattica integrativa, anche retribuita ai sensi dell'art. 13 del Regolamento generale di Ateneo entro il limite di quaranta ore per ciascun anno accademico.

L'attività di ricerca si concreta nell'elaborazione e nell'esecuzione di un progetto di ricerca su un argomento originale, che sarà svolto in continuità e progressione di autonomia sin dal primo anno di corso secondo quanto stabilito nell'art. 3.

I risultati dell'attività di studio e ricerca dovranno essere illustrati con cadenza semestrale in incontri organizzati dal Coordinatore e alla presenza del Collegio dei docenti.

Art. 2 Soggiorno all'estero

“Ciascun dottorando è tenuto a svolgere d'intesa con il proprio tutor un periodo di studio all'estero di minimo 3 mesi e massimo 12 mesi presso un centro di ricerca o una istituzione universitaria previa autorizzazione da parte del Coordinatore del Dottorato. In caso di tesi internazionale in co-tutela il presente articolo non si applica.”

Art. 3 Procedure di verifica dello stato di avanzamento della ricerca



“1. Si prevedono delle verifiche periodiche dello stato di avanzamento della ricerca, il cui esito viene comunicato dal dottorando al Coordinatore del Dottorato per mezzo di un report, controfirmato da tutor e co-tutor.

2. Le verifiche, oltre a quanto già previsto dalla normativa, hanno cadenza semestrale e valgono a controllare lo svolgimento delle attività di studio e ricerca di seguito elencate:

- primo semestre (entro marzo del 1° anno): analisi e approfondimento di argomenti inerenti alla tematica generale del progetto di ricerca; individuazione dell'argomento del progetto; elaborazione di una bibliografia ragionata sull'argomento del progetto; individuazione del tutor;

- secondo semestre (entro settembre del 1° anno): definizione puntuale del tema oggetto del progetto; programmazione del soggiorno all'estero e definizione della relativa finalità; elaborazione di un indice dettagliato e commentato della tesi; individuazione del o dei co-tutor;

- terzo semestre (entro marzo del 2° anno): completamento della ricerca bibliografica; definizione del metodo di ricerca e redazione della tesi con tutor e co-tutor; redazione in bozza del primo capitolo della tesi; esame della parte redatta ad opera di tutor e co-tutor;

- quarto semestre (entro settembre del 2° anno): eventuale soggiorno all'estero con illustrazione dei risultati bibliografici e scientifici acquisiti; redazione in bozza del secondo capitolo; esame della parte redatta ad opera di tutor e co-tutor;

- quinto semestre (entro marzo del 3° anno): eventuale soggiorno all'estero con illustrazione dei risultati bibliografici e scientifici acquisiti; redazione in bozza del terzo capitolo; esame della parte redatta ad opera di tutor e co-tutor;

- sesto ed ultimo semestre (entro settembre del 3° anno): eventuale soggiorno all'estero con illustrazione dei risultati bibliografici e scientifici acquisiti; redazione in bozza dell'eventuale quarto capitolo e delle conclusioni; revisione finale dell'intero lavoro di tesi; esame della parte redatta ad opera di tutor e co-tutor; presentazione della tesi alla comunità dottorale (dottorandi e docenti).

Art. 4 Cause di sospensione della frequenza del Dottorato e proroga.

“1. Il dottorando, previa documentata motivazione, potrà chiedere di sospendere la frequenza del Dottorato per una durata nel minimo di 1 mese e nel massimo di 6 mesi ripetibile per un periodo complessivo non superiore a 18 mesi. Nell'ipotesi di ripetizione della sospensione, il dottorando dovrà seguire nuovamente la procedura di cui al comma seguente.

2. Il dottorando dovrà comunicare e documentare al Coordinatore del Dottorato la causa di sospensione con un preavviso di almeno 15 gg dall'eventuale decorrenza della sospensione al fine di consentire al Collegio dei docenti di verificare e deliberare.



3. La decisione circa la sospensione e la durata della stessa è rimessa alla delibera del Collegio dei docenti in presenza delle seguenti circostanze:

- a) maternità o congedo parentale;
- b) gravi motivi di salute;
- c) servizio militare o servizio sostitutivo;
- d) frequenza di scuola di specializzazione, master universitario o corso di studio superiore;
- e) periodo di prova lavorativa;
- f) altri comprovati motivi.

4. Alla scadenza del triennio il dottorando potrà chiedere al Collegio dei docenti una proroga per i motivi di cui al comma 3, lettere a), b), c) ed e) oppure per motivate esigenze di ricerca scientifica. Il periodo di proroga può avere una durata massima complessiva di 12 mesi.

Art. 5 Contemporanea frequenza di un master universitario

“La frequenza di un master universitario, salva l’ipotesi della sospensione di cui all’art. 4, è consentita previa delibera del Collegio dei docenti a condizione che la sua tematica sia strettamente connessa all’oggetto della tesi dottorale e che si concluda entro il secondo anno di dottorato. L’autorizzazione potrà essere revocata in caso di valutazione negativa sullo stato di avanzamento della ricerca secondo le modalità previste dall’art. 3.

La frequenza di un master universitario non costituisce motivo di richiesta di proroga, ma solo di sospensione ai sensi dell’art. 4, comma 3, lettera d)”.

Art. 6 Esclusione del dottorando

“Il dottorando sarà escluso dal corso con la decadenza della eventuale borsa di studio, oltre che per motivi di cui all’art. 12 del Regolamento generale di Ateneo, anche per il conseguimento di risultati insufficienti ovvero tali da non soddisfare le condizioni fissate dal Collegio dei docenti in corrispondenza delle verifiche periodiche di cui all’art. 3 del presente regolamento interno”.

Art. 7 Tutor e Co-tutor

A ciascun dottorando ammesso a frequentare il corso viene assegnato dal Collegio dei docenti su proposta del Coordinatore sentito il dottorando un tutor entro il primo semestre di corso e uno o più co-tutor entro il secondo semestre. Il co-tutor può essere anche esterno al Collegio dei docenti.

Il tutor è responsabile dell’inserimento del dottorando nell’attività del Dottorato e si impegna ad affiancarlo nella proposta e nella pianificazione del percorso di studio e ricerca individuale,



definendo con il dottorando in una prima fase la tematica generale del progetto di ricerca e successivamente l'argomento della tesi e supervisiona la qualità del suo lavoro.

Il dottorando può chiedere al Collegio dei docenti la sostituzione di tutor o co-tutor adducendo adeguata motivazione.

Art. 8 Co-tutela internazionale di tesi

Il Collegio dei docenti può approvare proposte di tesi in co-tutela, da attivarsi previa stipula di idonea convenzione, a seguito di interesse specifico del dottorando debitamente motivato e confermato dal tutor.

La co-tutela di tesi di dottorato può essere attuata a favore di dottorandi iscritti al 1° anno di corso. Il Collegio dei docenti può autorizzare, altresì, l'attivazione di una co-tutela di tesi per dottorandi iscritti al 2° anno di corso, qualora sussistano particolari interessi scientifici.

Il percorso di co-tutela richiede lo svolgimento di periodi di ricerca in entrambi gli atenei partner, fermo restando che il periodo di soggiorno presso l'ateneo straniero non potrà essere inferiore a tre mesi, eventualmente frazionabili previo accordo coi tutor. La tesi di dottorato, elaborata sotto la supervisione di due tutor, viene discussa in un'unica sede a fronte di una Commissione unica e paritaria, composta come disciplinato nell'accordo specifico di co-tutela. La tesi in co-tutela può essere redatta in una delle lingue ufficiali dei Paesi ove gli atenei partner hanno sede, ma dovrà essere corredata da un'ampia sintesi redatta in una seconda lingua, scelta con l'accordo dei tutor.

La co-tutela di tesi prevede il rilascio di un doppio titolo o di un titolo riconosciuto nei Paesi partner.

Art. 9 Esame finale

Salvo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento generale di Ateneo, il Collegio dei docenti ammette all'esame finale il dottorando sulla base della positiva valutazione dell'attività formativa e delle eventuali pubblicazioni e di una particolareggiata relazione sulla attività di studio e di ricerca.

La tesi, unitamente a tale relazione, è preliminarmente esaminata da due valutatori, docenti esterni al Collegio dei docenti, in modalità doppio cieco.

La discussione si svolge pubblicamente innanzi ad una commissione di tre, massimo cinque, membri, almeno due terzi dei quali non appartenenti ai soggetti partecipanti al dottorato, nominata dal Collegio docenti.

Per ottenere lo European Ph.D. Label si applica quanto stabilito dall'art. 9, comma 5, del Regolamento generale di Ateneo.



Art. 10 Organi del Dottorato

Gli organi del dottorato sono il coordinatore, la giunta, il Collegio dei docenti, il gruppo di esperti e il rappresentante dei dottorandi.

La formazione del Collegio dei docenti e l'elezione del coordinatore sono normate dal Regolamento generale di Ateneo.

In caso di finanziamento o co-finanziamento di borse di studio da parte di imprese, può far parte del Collegio dei docenti un rappresentante scelto dall'impresa con diritto di voto limitato alle decisioni riguardanti il posto finanziato o co-finanziato. Tale rappresentante entra di diritto nel gruppo di esperti di cui al successivo comma 5.

La giunta di dottorato è composta, oltre che dal coordinatore, da un numero variabile da due a cinque docenti scelti dal coordinatore fra i membri del Collegio dei docenti. Tra di loro il coordinatore nomina il vice-coordinatore con funzioni di supplenza.

Il gruppo di esperti, di cui all'art. 6, comma 10 del Regolamento generale di Ateneo, ha funzione esclusivamente consultiva ed è composto da esperti anche non appartenenti a università o enti pubblici di ricerca, ma in possesso di elevata e comprovata qualificazione scientifica o professionale in ambiti di ricerca coerenti con gli obiettivi formativi del corso di dottorato.

I soggetti da inserire nel gruppo di esperti sono proposti dal coordinatore o dalla giunta e nominati dal Collegio dei docenti.

Il rappresentante dei dottorandi presso il Collegio dei Docenti è nominato dai dottorandi dei cicli attivi in occasione di una riunione appositamente convocata dal Coordinatore e resta in carica fino alla sua permanenza nel dottorato. Viene consultato dal coordinatore per le questioni che riguardano l'offerta formativa e l'organizzazione del corso nell'ottica del monitoraggio continuo dei processi e dei risultati relativi alle attività di dottorato e all'ascolto dei dottorandi. Su decisione del coordinatore il rappresentante dei dottorandi può essere invitato con funzione consultiva alle riunioni del Collegio dei docenti.”